

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(MOTZO)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179,
recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed
organizzazione dei commissariati del Governo

Già stampato n. 2596 della XII legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, che reitera il testo del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 37, non convertito per scadenza dei termini costituzionalmente stabiliti, intende apportare, anche sulla base di segnalazioni fatte pervenire dagli interessati, alcune modifiche alla normativa vigente in materia di commissioni statali di controllo e di commissariati, al fine di una più efficiente organizzazione dei predetti organi. La sua urgenza non è venuta meno a seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, in relazione alle quali i commissari di Governo devono svolgere compiti di particolare rilevanza, come sottolineato dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225 (atto Senato n. 1826).

Con il comma 1 dell'articolo 1 si modificano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

In particolare, la modifica del comma 4 è finalizzata a consentire che le funzioni di vicepresidente vicario della commissione statale di controllo siano affidate ad un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, il cui collocamento fuori ruolo, previsto nel successivo comma 5, garantisce la continuità delle funzioni. Il comma 4 in argomento, inoltre, modifica il precedente testo, prevedendo che il funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri componente della commissione statale non sia necessariamente dei ruoli della Presidenza, ma semplicemente in servizio presso la Presidenza stessa. In tal modo si consente l'assegnazione di personale comandato o fuori ruolo, eliminando, di conseguenza, le difficoltà incontrate in questi anni nel reperimento di personale che acconsenta ad onerosi spostamenti di sede.

La modifica del comma 5 è, invece, finalizzata a consentire ai componenti della commissione di controllo appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, collocati fuori ruolo, l'espletamento di incarichi particolari. L'assegnazione dell'incarico, tuttavia, non deve pregiudicare le esigenze di funzionamento della commissione; per tale motivo, è stato previsto il previo nulla osta del Ministro per gli affari regionali.

Con il comma 6 si attribuiscono le funzioni di vice commissario del Governo, secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico, al dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato. La nuova formulazione elimina una disfunzione sorta con la precedente normativa che, affidando l'espletamento delle indicate funzioni vicarie al funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, non sempre, nè necessariamente, teneva conto delle qualifiche rivestite dai vari componenti della commissione, creando disorganizzazione all'interno della commissione stessa.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si provvede a disciplinare la nomina del componente supplente della commissione medesima, il quale avrà il compito di sostituire uno degli altri componenti in caso di assenza o impedimento.

Il comma 4 dell'articolo 1 provvede, con la norma sul commissario di Governo, ad accentuare la dipendenza funzionale di tale organo dal Presidente del Consiglio dei ministri: per tale ragione si prevede che la nomina avvenga su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, includendo la categoria dei dirigenti generali del ruolo della Presidenza tra quelle entro le quali può avvenire la scelta dei commissari.

Con l'articolo 2 si intende perseguire l'obiettivo di adeguare l'organico del personale, destinato a svolgere i propri compiti

nei commissariati del Governo nelle regioni, alle effettive esigenze evidenziatesi nel corso del tempo. Tali organismi, sin dall'entrata in vigore della legge di riforma 23 agosto 1988, n. 400, hanno manifestato il problema dell'inadeguatezza delle dotazioni di personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato; dotazioni indubbiamente esigue per strutture dislocate sull'intero territorio nazionale.

Con la norma in argomento si intende operare un parziale recupero dei posti sottratti all'apparato centrale, in favore di quegli uffici nei quali l'esperienza applicativa aveva posto con evidenza la limitatezza delle risorse umane.

Tale esigenza è stata soddisfatta senza vanificare il secondo obiettivo cui è finalizzato l'articolo 2, vale a dire quello di un ridimensionamento dell'organico del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non appartenente al ruolo, rivelatosi nel suo complesso sostanzialmente superiore alle effettive necessità funzionali (tant'è che la percentuale di copertura non ha mai superato il 60 per cento dei posti disponibili). Infatti, dei 333 posti che si intende sopprimere nelle dotazioni del personale «di prestito» previste nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 23 agosto 1988, n. 400, meno della metà (106 posti) viene redistribuita nel corrispondente organico dei commissariati.

L'articolo 2 consta di tre commi.

Il comma 1 riguarda il contingente del personale dirigenziale non del ruolo (previsto nella tabella *A* annessa alla legge n. 400 del 1988) e si sostanzia in una riduzione pari a 14 posti; inoltre si prevede l'accorpamento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore nella sola qualifica di «dirigente», raccordando così la nuova dotazione ai principi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Inoltre, si è ritenuto opportuno eliminare nella stessa tabella *A* l'indeterminatezza dei

posti di dirigente generale di livello B e C (attualmente previsti in un unico contingente indistinto), accogliendo anche le osservazioni formulate dalla Corte dei conti. La legge n. 400 del 1988 consente al Presidente del Consiglio dei ministri di istituire dipartimenti ed uffici in base alle mutevoli esigenze dell'Esecutivo; tale caratteristica strutturale della Presidenza del Consiglio ha indotto a determinare il numero dei posti di livello B (fissato in cinque) anziché individuare singolarmente i dipartimenti ed uffici di particolare livello apicale.

Il comma 2 riguarda, invece, il contingente del personale «di prestito» previsto nella tabella *B* annessa alla legge n. 400 del 1988.

La riduzione disposta (323 posti su 953) è pari al 34 per cento circa dell'attuale dotazione; essa è anche diretta ad assicurare un margine di flessibilità nei futuri approvvigionamenti di personale di prestito, mediante la previsione di contingenti cumulativi per gruppi omogenei di qualifiche, anziché per le qualifiche singole, come attualmente previsto. La soluzione appare preferibile rispetto a quella del contingente globale unico, in quanto quest'ultima consentirebbe, almeno in linea teorica, un'eccessiva discrezionalità nella gestione del contingente stesso.

Il comma 3 riguarda l'organico del ruolo periferico dei commissariati del Governo nelle regioni, previsto dalla tabella *C* annessa alla citata legge n. 400 del 1988; anche in questo caso si è scelto di rimodulare il solo contingente del personale «di prestito», ma accrescendone la consistenza (+ 106). È, infatti, emersa con sempre maggiore evidenza, nell'attività degli uffici commissariali, l'inadeguatezza delle dotazioni del personale originariamente previste rispetto alle funzioni che tali strutture periferiche devono assolvere.

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto non comporta oneri economici bensì persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'organizzazione dei commissariati del Governo, quale momento di effettivo risparmio della spesa pubblica.

L'articolo 2, in particolare, è finalizzato, da un lato, ad assicurare una limitazione degli oneri finanziari per il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante una sua sensibile riduzione in termini assoluti (circa il 31 per cento dell'intero organico del personale «di prestito» previsto dalla legge n. 400 del 1988 = 333 posti sul totale dei 1.063 previsti); dall'altro, a consentire una maggiore flessibilità nella provvista del personale tratto da altre Amministrazioni, attraverso l'accorpamento delle dotazioni per ex carriere, con l'eliminazione, quindi, della rigida distinzione in singole qualifiche funzionali, che l'esperienza ha rivelato essere di ostacolo all'approvvigionamento di tale tipo di personale.

I prospetti in allegato, dando conto delle integrazioni e delle modifiche apportate nel tempo all'organico complessivo della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante riferimento ai singoli articoli della legge n. 400 del 1988, in applicazione dei quali sono state effettuate le integrazioni stesse, illustrano l'attuale situazione degli organici su cui va ad incidere la riduzione di personale proposta.

Il risparmio di spesa prevedibile, in relazione ai minori oneri del trattamento accessorio, è virtualmente quantificabile in circa lire 1.000.000.000 per l'indennità di Presidenza ed in circa lire 1.800.000.000 per il compenso per lavoro straordinario. Tali importi tengono conto dell'adeguamento del contingente del personale di prestito dei commissariati del Governo, ove il monte ore per il lavoro straordinario è notevolmente inferiore.

Ulteriori risparmi possono inoltre derivare dalla prevedibile minore incidenza dei comandi di personale tratto dalle Amministrazioni pubbliche alle quali la Presidenza del Consiglio dei ministri deve rimborsare il trattamento stipendiale (enti locali, previdenziali, aziende autonome).

Il progetto assegna quindi al ruolo periferico dei commissariati 6 posti di qualifiche dirigenziali dei 10 sottratti al corrispondente contingente «di prestito» della tabella A, nonché 100 posti di qualifiche funzionali dei 323 eliminati dal contingente della tabella B, che si riferisce al personale appartenente al ruolo.

Per esigenze di tecnica legislativa, nelle nuove tabelle sono stati riprodotti anche i contingenti del personale di ruolo sui quali non viene operata alcuna modifica.

ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	Tabella A in ruolo	art. 26, comma 3	art. 38, comma 12	Totale in ruolo	Tabella A comandati e fuori ruolo	art. 38, comma 12	Totale comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale, livello B e C e qualifiche equiparate	34	1	7	42 *	20	3	23	104
Dirigente superiore	55	6	11	72	30	6	36	
Primo dirigente	80	12	12	104	45	6	51	
TOTALE . . .	169	19	30	218	95	15	110	

* Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del 1988.

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	Tabella B in ruolo	art. 26, comma 3	art. 38, comma 12	Totale in ruolo legge 400/88	Rideter.ne artt. 5 e 6 legge 312/80	Tabella B comandati e fuori ruolo	art. 38, comma 12	Totale comandati e fuori ruolo legge 400/88	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento .	31	10	3	44	24 *	15	2	17	
9 ^a	61	7	-	68	96	31	-	31	
8 ^a	123	13	15	151	231	62	7	69	
7 ^a	193	44	23	260	435	96	12	108	
6 ^a	282	113	16	411	346	145	9	154	30
5 ^a	375	50	22	447	603	187	11	198	
4 ^a	544	38	31	613	373	261	15	276	
3 ^a	113	10	16	139	147	57	9	66	
2 ^a	59	25	9	93	11	30	4	34	
TOTALE . . .	1.781	310	135	2.226	2.266	884	69	953	

* Rideterminazione ex articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

**ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI
DEL GOVERNO NELLE REGIONI**

	Tabella C in ruolo	Rideter.ne artt. 5 e 6 legge 312/80	Tabella C comandati e fuori ruolo
Dirigente superiore	40	40	8
Primo dirigente	80	80	16
Qualifiche ad esaurimento .	1 *	1	4
9 ^a	17	19	4
8 ^a	34	38	6
7 ^a	31	58	6
6 ^a	54	36	10
5 ^a	44	90	10
4 ^a	70	57	10
3 ^a	54	59	10
2 ^a	58	5	10
TOTALE . . .	483	483	94

* Rideterminazione *ex* articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 108, 10 giugno 1995, n. 225, 3 agosto 1995, n. 321, 2 ottobre 1995, n. 412, 1° dicembre 1995, n. 512, e 1° febbraio 1996, n. 37.

Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1996.

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi, nonchè di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera b) di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera b) del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Articolo 2.

1. La tabella A annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. La tabella B annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

3. La tabella C annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge

11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996.

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI - MOTZO - CORONAS

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

Tabella A - Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale e qualifiche equiparate:			100
livello B	5	} 18	
livello C	37 (*)		
Dirigente	176	82	
Totale ...	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B - Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 32, 37 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	24	} 105	30
IX qualifica funzionale	96		
VIII qualifica funzionale	231		
VII qualifica funzionale	435	} 150	
VI qualifica funzionale	346		
V qualifica funzionale	603	} 310	
IV qualifica funzionale	373		
III qualifica funzionale	147	} 65	
II qualifica funzionale	11		
Totale ...	2266	630	

Tabella C - Organico del personale dei commissariati del Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente	120	30
Qualifiche ad esaurimento	1	} 40
IX qualifica funzionale	19	
VIII qualifica funzionale	38	} 40
VII qualifica funzionale	58	
VI qualifica funzionale	36	} 60
V qualifica funzionale	90	
IV qualifica funzionale	57	} 30
III qualifica funzionale	59	
II qualifica funzionale	5	
Totale ...	483	200

